FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 60/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Marco Santaroni, dal Avv. Angelo Mario Esposito, dall'Avv. Angelo Pasquale Perta, dall'Avv. Massimo Vasquez Giuliano, **Componenti**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 24 Febbraio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

""

(221) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO RISPOLI (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) E DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 Spa • (nota N°. 3333/111pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).

Con atto del 30 Novembre 2010, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare:

- Il Sig. Francesco Rispoli, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione al punto 6) del Titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi, di cui al Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato comunicato (30 giugno 2010), per il deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale ed in particolare dell'organigramma della Società;
- la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, per la violazione di cui all'art. 4 comma 1 del C.G.S., in relazione al comportamento ascritto al proprio Legale Rappresentante.

Entrambi i soggetti deferiti hanno fatto pervenire rituali deduzioni difensive con le quali, in buona sostanza, hanno tenuto ad evidenziare come in realtà non sia addebitabile in loro danno alcuna omissione, essendosi al contrario limitata, la Salernitana Calcio, ad indicare l'unica figura in quel momento esistente in seno alla Società ovvero quella dell'Amministratore Unico, riservandosi, in linea con lo spirito della norma, di disegnare, successivamente e nel rispetto dei termini previsti, la struttura organizzativa societaria, alla data del 30 giugno 2010 ancora in via di definizione.

Alla riunione odierna è comparso l'Avv. Lorenzo Giua per la Procura Federale, ed il Sig. Sergio Leoni nella sua qualità di Segretario Generale della Salernitana Calcio 1919 Spa. Esaminati gli atti ed i documenti:

ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda nei confronti del Sig. Francesco Rispoli:
- € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda in danno della Società Salernitana Calcio 1919 Spa;

ascoltato, altresì, il rappresentante dei soggetti deferiti, il quale, riportatosi alle note difensive ed alle conclusioni ivi rassegnate, ne ha chiesto l'integrale accoglimento;

rilevato che con riferimento alle doglianze mosse dagli odierni incolpati, le stesse non appaiono meritevoli di accoglimento, stante la perentorietà del termine di cui al più volte menzionato Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010, lì dove appunto al Titolo III chiarisce che le Società devono, entro il termine del 30 giugno 2010, osservare una serie di adempimenti, tra i quali, quello in contestazione e cioè, depositare presso la Commissione criteri sportivi ed organizzativi l'organigramma aggiornato, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta successivamente al rilascio della Licenza;

rilevato quanto sopra, risulta sufficientemente provata la violazione contestata ai deferiti, a nulla valendo che vi sia stata un'espressa riserva di distribuzione successiva di incarichi e deleghe in seno alla Società, né che vi sia stata una successiva integrazione degli adempimenti previsti, sì possibile, ferma, però, l'applicazione delle sanzioni quale conseguenza dell'illecito disciplinare già consumato per effetto dell'inosservanza del termine del 30.06.2010;

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, appare equo irrogare la sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta) al Sig. Francesco Rispoli e quella dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) alla Salernitana Calcio 1919 Spa.

(236) - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO SALAROLI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Monza Brianza 1912 Spa), MASSIMILIANO ROSSI (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società AC Monza Brianza 1912 Spa) E DELLA SOCIETÀ AC MONZA BRIANZA 1912 Spa • (nota N°. 3340/119pf10-11/SP/pp del 30.11.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 30.11.2010, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione i Signori Stefano Salaroli, Presidente e Legale Rappresentante della Società Monza Brianza 1912 Spa, Massimiliano Rossi, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società Monza Brianza 1912 Spa e la stessa Società Monza Brianza 1912 Spa per rispondere rispettivamente:

- i Signori Stefano Salaroli e Massimiliano Rossi:
- della violazione prevista e punita dall'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto 3) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/11, pubblicato sul CU N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver depositato presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, entro il termine del 30.6.2010, l'istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la stagione 2010/11 in un impianto non ubicato nel proprio comune, il documento comprovante la disponibilità dell'impianto, la licenza d'uso dell'impianto e l'autorizzazione del Prefetto:
- la Società Monza Brianza 1912 Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri Rappresentanti legali. All'inizio della riunione odierna la Società Monza Brianza 1912 Spa, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione Disciplinare Nazionale,

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento la Società Monza Brianza 1912 Spa, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, C.G.S., ["pena base per la Società Monza Brianza 1912 Spa, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, C.G.S. a € 6.700,00 (Euro seimilasettecento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Il procedimento è proseguito per i Signori Stefano Salaroli e Massimiliano Rossi.

Alla riunione del 24.2.2011, la Procura Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) ciascuno per i Signori Stefano Salaroli e Massimiliano Rossi;

nessuno è comparso per le parti deferite, né sono pervenute difese.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma che la AC Monza Brianza 1912 Spa non ha rispettato il termine stabilito dall'art. 2, Titolo II, del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011, avendo la stessa depositato la licenza d'uso dell'impianto sportivo il 6.7.2010, in luogo del termine previsto del 30.6.2010.

La Società deferita, invero, ha asserito di essersi comportata con diligenza, avviando tempestivamente l'iter per la richiesta della licenza d'uso dell'impianto.

Tuttavia, va accolto il deferimento della Procura Federale e, stante il comportamento delineato dalla Società AC Monza Brianza 1912 Spa, va applicata la sanzione della inibizione per i Signori Stefano Salaroli e Massimiliano Rossi.

II dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 6.700,00 (Euro seimilasettecento/00) alla Società AC Monza Brianza 1912 Spa.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Infligge la sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta) ciascuno ai Signori Stefano Salaroli e Massimiliano Rossi.

(217) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MIO (Presidente e Legale Rappresentante della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl) E DELLA SOCIETÀ CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA • (nota N°. 3360/115pf10-11/SP/mg del 1.12.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 1.12.2010, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione il Signor Francesco Mio, Presidente e Legale Rappresentante della Società Calcio Portogruaro Summaga e la stessa Società Portogruaro Summaga per rispondere rispettivamente:

il Sig. Francesco Mio:

della violazione prevista e punita dall'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione al Titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi di cui al CU N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato CU (30.6.2010), per il deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto 6) del Titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi ed in particolare dell'organigramma della Società;

• la Società Calcio Portogruaro Summaga, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Presidente e Rappresentante legale.

All'inizio della riunione odierna il Signor Francesco Mio e la Società Calcio Portogruaro Summaga, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione Disciplinare Nazionale.

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Signor Francesco Mio e la Società Calcio Portogruaro Summaga, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., ["pena base per il Signor Francesco Mio, sanzione della inibizione per giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a giorni 30 (trenta); pena base per la Società Calcio Portogruaro Summaga, sanzione della ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a € 9.000,00 (Euro novemila/00);];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente:

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- giorni 30 (trenta) di inibizione per il Signor Francesco Mio;
- ammenda € 9.000,00 (Euro novemila/00) per la Società Calcio Portogruaro Summaga; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(204) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO SOLONI (Presidente e Legale Rappresentante della Società AC Montichiari Spa) E DELLA SOCIETÀ AC MONTICHIARI Spa • (nota N°. 3328/108pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).

II deferimento

Con provvedimento del 30.11.2010, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione il Signor Maurizio Soloni, Presidente e Legale Rappresentante della Società AC Montichiari Spa e la stessa Società AC Montichiari Spa per rispondere rispettivamente:

• il Sig. Maurizio Soloni:

della violazione prevista e punita dall'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione al punto 6) Titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi di cui al CU N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato CU (30.6.2010), per il deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale ed in particolare del modulo di cui al punto 6) Titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi;

• la Società AC Montichiari Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Presidente e Rappresentante legale.

All'inizio della riunione odierna il Signor Maurizio Soloni e la Società AC Montichiari Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione Disciplinare Nazionale,

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Signor Maurizio Soloni e la Società AC Montichiari Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., ["pena base per il Signor Maurizio Soloni, sanzione della inibizione per giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a giorni 14 (quattordici); pena base per la Società AC Montichiari Spa, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00);];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente:

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- giorni 14 (quattordici) di inibizione per il Signor Maurizio Soloni;
- ammenda € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) per la Società AC Montichiari
 Spa:

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(208) - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI ARVEDI (Presidente e Legale Rappresentante della Società US Cremonese Spa) E DELLA SOCIETÀ US CREMONESE Spa • (nota N°. 3338/113pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).

Il deferimento

Con atto del 30.11.2010, la Procura Federale ha deferito alla Commissione Nazionale Disciplinare:

- il Cav. Giovanni Arvedi, Presidente della US Cremonese Spa, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto 7 del Titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi di cui al Comunicato Ufficiale 117/A del 25/5/2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale (30 giugno 2010), per il deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto N°. 7 del Titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi ed in particolare dell'atto di nomina del soggetto indicato quale Dirigente Responsabile della Gestione;
- la US Cremonese Spa per violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ai comportamenti ascritti ai propri Legali Rappresentanti.
- Il Cav. Giovanni Arvedi ed il Sig. Sandro Turotti, nelle rispettive qualità, ed a difesa di quanto rilevato dalla Procura Federale FIGC, facevano pervenire in data 16/2/2011, alla Commissione Nazionale Disciplinare una memoria difensiva con le seguenti difese:
- alla Società sportiva non è ascrivibile alcun addebito, poiché "in ottemperanza al Titolo III, lettera B, art. 9, ha regolarmente depositato tutta la documentazione attestante la composizione della compagine sociale". Detta documentazione renderebbe possibile comprendere il nominativo del Dirigente Responsabile della gestione;
- la Lega Pro sarebbe stata, prima del termine, in possesso sia della Visura ordinaria della Società di capitali sia dell'ultimo verbale del Consiglio di Amministrazione, dai quali si sarebbe potuto individuare il nominativo del Dirigente Responsabile della gestione;

- il Modulo 7, Titolo III Dirigente Responsabile della Società non impone di utilizzare specifici documenti per indicare il nominativo del Dirigente Responsabile;
- volendo attribuire alla Società Sportiva una responsabilità, questa dovrebbe essere mitigata poiché sussisterebbe l'ipotesi di "errore scusabile" o, comunque, di "errata interpretazione delle disposizioni contenute nella Circolare Ufficiale 117/A" del 25/5/2010, e si conclude chiedendo:
- in via principale, il proscioglimento dei deferiti;
- in via subordinata, una riduzione della sanzione.

Alla riunione odierna la Procura Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Cav. Giovanni Arvedi la sanzione della ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) e per la US Cremonese Spa la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Con delibera del 6.7.2010 la Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi negava alla US Cremonese Spa l'ottenimento della Licenza Nazionale stagione 2010/2011 ai fini dell'ammissione al Campionato Professionistico di 1° divisione Lega Pro, risultando mancante l'atto di nomina del soggetto indicato quale Dirigente Responsabile della Gestione, in violazione al punto N°. 7, Titolo III del Comunicato Ufficiale N°. 117/a del 25/5/2010.

La US Cremonese Spa, con ricorso depositato in data 10/7/2010 alla F.I.G.C. – Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi, integrava la documentazione consegnata alla Commissione depositando:

- Copia del Verbale del Consiglio di Amministrazione del 17/7/2008;
- Copia Visura Camerale;
- Tassa Unica Assegno Circolare,
- e chiedendo di vedersi attribuire la Licenza Nazionale stagione 2010/2011 ai fini dell'ammissione al Campionato Professionistico di 1° divisione Lega Pro.

Con provvedimento in data 15/7/2010 la Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi accoglieva il ricorso della Società.

La Società sportiva con il ricorso depositato in data 10.7.2010 ha integrato la documentazione richiesta dalla Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi, dimostrando di non aver ottemperato all'obbligo di cui al punto 7, Titolo III, del C.U. 117/A del 25.5.2010.

Peraltro il suddetto punto 7) impone alla squadra di depositare (entro il 30 giugno 2010) presso la Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi "la scheda informativa riguardante il dirigente responsabile della gestione della Società, con la indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina ed al conferimento dei poteri".

La norma – affinché sia adempiuto quanto disposto dal punto 7 del Titolo III del Comunicato Ufficiale sopra individuato – impone il deposito di un atto accompagnato da documenti relativi alla nomina e conferimento dei poteri del soggetto indicato.

La documentazione posta a base del deferimento conferma, quindi, che la US Cremonese Spa ha disatteso l'obbligo contenuto al Titolo III, punto 7 del Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25/5/2010 di "depositare presso la Commissione Criteri Sportivi ed

Organizzativi, nel termine del 30 giugno 2010, la scheda informativa riguardante il dirigente corredata dalla documentazione di nomina e conferimento dei poteri".

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'accoglimento delle richieste della Procura Federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale.

II dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale infligge al Cav. Giovanni Arvedi la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) ed alla US Cremonese Spa la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

(219) - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO MATTEINI (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società US Gavorrano Srl), ENIO BIAGETTI (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società US Gavorrano Srl), FILIPPO VETRINI (Direttore Generale e Legale Rappresentante della Società US Gavorrano Srl) E DELLA SOCIETÀ US GAVORRANO Srl • (nota N°. 3330/117pf10-11/SP/pp del 30.11.2010).

II deferimento

Con provvedimento del 30.11.2010, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione i Signori Mario Matteini, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società US Gavorrano Srl, Enio Biagetti, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società US Gavorrano Srl, Filippo Vetrini, Direttore Generale e Legale Rappresentante della Società US Gavorrano Srl e la stessa Società US Gavorrano Srl per rispondere rispettivamente:

- i Signori Mario Matteini, Enio Biagetti, Filippo Vetrini:
- della violazione prevista e punita dall'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto 3) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/11, pubblicato sul CU N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver depositato presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, entro il termine del 30.6.2010, l'istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la stagione 2010/11 in un impianto non ubicato nel proprio comune, il documento comprovante la disponibilità dell'impianto, la licenza d'uso dell'impianto e l'autorizzazione del Prefetto;
- la Società US Gavorrano Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri Rappresentanti legali.

All'inizio della riunione odierna i Signori Mario Matteini, Filippo Vetrini e la Società US Gavorrano Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione Disciplinare Nazionale,

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento i Signori Mario Matteini, Filippo Vetrini e la Società US Gavorrano Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., ["pena base per il Signor Mario Matteini, sanzione della inibizione per giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a giorni 15 (quindici); pena base per il Signor Filippo Vetrini, sanzione della inibizione per giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a giorni

15 (quindici); pena base per la Società US Gavorrano Srl, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00);];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente:

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Il procedimento è proseguito per il Sig. Enio Biagetti.

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha chiesto il proscioglimento del deferito Biagetti Enio;

nessuno è comparso per la parte deferita;

sono pervenute a mezzo fax, nei termini di rito memorie difensive.

Dalla documentazione versata in atti si evince come con deliberazione del 29.06.2010 il C.d.A. della Società US Gavorrano deliberava la nomina di un Amministratore Delegato e di un Direttore Generale, con l'attribuzione delle relative deleghe e dei rispettivi poteri. In particolare al Direttore Generale venivano attribuiti tutti i poteri della gestione sportiva della Società, conferendo allo stesso la rappresentanza della Società presso la Federazione. A ciò vi è da aggiungere che la stessa Società nelle note difensive inviate ha precisato che il Direttore Generale, appena ottenuta la promozione al campionato di seconda divisione, si è attivato presso la Federazione per ottenere delucidazioni in merito all'adeguamento delle strutture sportive.

Nel caso di specie, dunque, la delega di funzioni deliberata con assemblea dei soci, attribuisce al Direttore Generale Sig. Vetrini Filippo la rappresentanza della Società nei confronti della F.I.G.C. e, pertanto, nessuna responsabilità può essere ascritta all'Amministratore Delegato Biagetti Enio al quale sono stati attributi unicamente funzioni di natura fiscale ed amministrativa.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- giorni 15 (quindici) di inibizione per i Signori Mario Matteini, Filippo Vetrini;
- ammenda € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) per la Società US Gavorrano Srl;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti". Proscioglie Biagetti Enio da ogni addebito.

(214) - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA TOCCAFONDI (Presidente e Legale Rappresentante della Società AC Prato Spa) E DELLA SOCIETÀ AC PRATO Spa • (nota N°. 3320/104pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 30 novembre 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Andrea Toccafondi, Presidente e Legale Rappresentante della Società Associazione Calcio Prato Spa;
- la Società Associazione Calcio Prato Spa; per rispondere:

il Sig. Toccafondi della violazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione al punto 6) del Titolo III, Criteri Sportivi ed organizzativi, di cui al Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale (30 giugno 2010), per il deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto 6) del Titolo III (Criteri sportivi ed Organizzativi) ed in particolare per la mancata presentazione dell'organigramma della Società;

la Società Associazione Calcio Prato Spa, per la violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione al comportamento ascritto al proprio Legale Rappresentante.

La Procura Federale fondava la sua azione disciplinare sulla circostanza del mancato rispetto dei termini stabiliti dal punto 6) del Titolo III, Criteri Sportivi ed organizzativi, di cui al Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010, per il deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale, ed in particolare per la mancata presentazione dell'organigramma della Società, qualificata dallo stesso Comunicato Ufficiale come illecito disciplinare. Secondo il deferimento infatti la Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi, nella riunione del 28 luglio 2010, con riferimento al Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010 e agli adempimenti ivi contenuti in ordine alla ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, ha riscontrato, per la Società Associazione Calcio Prato Spa l'inosservanza dei termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale (30 giugno 2010) per il deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto 6) del Titolo III (Criteri Sportivi ed Organizzativi) ed dell'organigramma particolare della mancata presentazione successivamente depositato dalla stessa Società solo in sede di ricorso in data 9 luglio 2010 consentendo così alla detta Commissione di esprimere parere favorevole all'accoglimento del ricorso della Società in oggetto.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, il Sig. Andrea Toccafondi, in proprio, e la Società Associazione Calcio Prato Spa, facevano pervenire una memoria scritta, con altra documentazione allegata, in cui si evidenziava che "...L'AC Prato non ha presentato in ritardo la documentazione richiesta. Infatti con la domanda di rilascio di licenza nazionale per l'ammissione al Campionato 2010/2011, tempestivamente presentata, l'AC Prato allegava anche visura camerale aggiornata delle cariche di tutti gli organi societari.

Successivamente e cioè in data 7/7/2010 la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi contestava all'AC Prato «la mancata presentazione dell'organigramma della Società» necessaria per la concessione della licenza nazionale.", e chiedeva pertanto l'assoluzione dei deferiti dalle accuse formulate, o, solo in subordine, l'applicazione di misura meno gravosa.

II dibattimento

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per il Sig. Andrea Toccafondi e l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la Società Associazione Calcio Prato Spa.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale, rileva quanto segue.

Dagli atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dai deferiti, i quali non hanno osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010 (30 giugno 2010) per il deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto 6) del Titolo III (Criteri Sportivi ed Organizzativi) ed in particolare non hanno presentato l'organigramma della Società, successivamente depositato dalla stessa Società solo in sede di ricorso in data 9 luglio 2010, andando così a violare quanto previsto e disciplinato dal citato Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010 e dall'art. 10, comma 3 C.G.S., e determinando sia la responsabilità disciplinare del Sig. Andrea Toccafondi, per immedesimazione organica, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società Associazione Calcio Prato Spa, sia la responsabilità diretta della stessa Società Sportiva per il comportamento non regolamentare posto in essere dal proprio dirigente.

II dispositivo

Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) al Sig. Andrea Toccafondi e la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) alla Società Associazione Calcio Prato Spa.

(235) - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA TOCCAFONDI (Presidente e Legale Rappresentante della Società AC Prato Spa) E DELLA SOCIETÀ AC PRATO Spa • (nota N°. 3357/122pf10-11/SP/gb del 1.12.2010).

II deferimento

Con provvedimento del 01 dicembre 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Andrea Toccafondi, Presidente e Legale Rappresentante della Società Associazione Calcio Prato spa;
- la Società Associazione Calcio Prato spa; per rispondere:

il Sig. Toccafondi della violazione di cui all'art. 1 C.G.S. comma 1, in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto 2) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale, per non aver depositato presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, entro il termine del 30/06/2010, la licenza d'uso o di esercizio dell'impianto;

la Società Associazione Calcio Prato Spa, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione al comportamento ascritto al proprio Legale Rappresentante.

La Procura Federale fondava la sua azione disciplinare sulla circostanza del mancato rispetto dei termini stabiliti dal Titolo II, punto 2), del Sistema delle Licenze Nazionali, per l'ammissione ai Campionati Professionistici, pubblicato con Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010, per il deposito della licenza d'uso o di esercizio dell'impianto, documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale, commettendo così un'omissione qualificata dallo stesso Comunicato Ufficiale come illecito disciplinare sanzionato nella misura ivi indicata. Secondo il deferimento infatti la Commissione Criteri Infrastrutturali presso la F.I.G.C. ha riscontrato che la Società Associazione Calcio Prato spa, in violazione di quanto previsto dal Titolo II, punto 2), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010, non ha depositato, entro il termine del 30/06/2010, la licenza d'uso o di esercizio dell'impianto, successivamente depositata solo in data 05/07/2010.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, il Sig. Andrea Toccafondi, in proprio, e la Società Associazione Calcio Prato Spa, facevano pervenire una memoria scritta, con altra documentazione allegata, in cui si evidenziava che "...L'AC Prato Spa inviò in data 18 giugno 2010 alla Commissione Criteri Infrastrutturali una licenza d'uso che le venne detto errata in quanto non conforme al modello fac - simile della F.I.G.C. Era stata infatti rilasciata dal Comune su carta propria!!!! Richiesto a quest'ultimo Ente la modifica, in data 5 luglio 2010 venne inviata attestazione contenente la seguente dicitura "Si concede la disponibilità dello stadio Lungobisenzio". In pari data la F.I.G.C. ci comunicò immediatamente che anche questa dizione era errata, poiché occorreva dire "si concede la licenza d'uso dello stadio Lungobisenzio". In pari data, e cioè sempre il 5 luglio 2010, veniva inviata nuova ulteriore dichiarazione del Comune così come richiesta. In data 7 luglio 2010 la Commissione Criteri Infrastrutturali ha comunicato alla istante di avere rispettato i requisiti richiesti per l'ottenimento della licenza..." e chiedeva pertanto l'assoluzione dei deferiti dalle accuse formulate, o, solo in subordine, l'applicazione di misura meno gravosa.

Il dibattimento

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per il Sig. Andrea Toccafondi e l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la Società Associazione Calcio Prato Spa.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale, rileva quanto segue.

Dagli atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dai deferiti, i quali non hanno rispettato i termini stabiliti dal Titolo II, punto 2), del Sistema delle Licenze Nazionali, per l'ammissione ai Campionati Professionistici, pubblicato con Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010, per il deposito della licenza d'uso o di esercizio dell'impianto, documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale, commettendo così un'omissione qualificata dallo stesso Comunicato Ufficiale come illecito disciplinare sanzionato nella misura ivi indicata. Come riscontrato infatti dalla Commissione Criteri Infrastrutturali presso la F.I.G.C. la Società Associazione Calcio Prato Spa, in violazione di quanto previsto dal Titolo II, punto 2), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010, non ha depositato, entro il termine del 30/06/2010, la licenza d'uso o di esercizio dell'impianto, successivamente depositata solo in data 05/07/2010, determinando sia la responsabilità disciplinare del Sig. Andrea Toccafondi, per immedesimazione organica, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società Associazione Calcio Prato Spa, sia la responsabilità diretta della stessa Società Sportiva per il comportamento non regolamentare posto in essere dal proprio dirigente.

II dispositivo

Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) al Sig. Andrea Toccafondi e la sanzione dell'ammenda di € 10.000, 00 (diecimila/00) alla Società Associazione Calcio Prato Spa

Il Presidente della CDN Avv. Sergio Artico

"

Pubblicato in Roma il 24 febbraio 2011

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Giancarlo Abete